

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2708

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CICOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2004

—————

Disposizioni in materia di
Cave di marmo delle Alpi Apuane

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo allegato toglie ai proprietari del suolo il diritto di sfruttamento dei marmi ivi presenti, conferito dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e assoggetta a concessione qualsiasi coltivazione di marmo presente nell'area delle Alpi Apuane. In altre parole gli attuali proprietari dei terreni in cui insiste la cava, che con diritto di successione possono sfruttare il giacimento senza limiti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno chiedere una concessione per continuare l'attività estrattiva. La concessione verrà accordata nel rispetto delle regole attuali e, soprattutto, nel rispetto del Piano per il Parco delle Alpi Apuane, che comprende tutta l'area montuosa intorno al Monte Altissimo attualmente deturpata dalle cave stesse.

L'Ente Parco delle Alpi Apuane, di seguito denominato «Ente», dopo alcune riunioni congiunte, ha elaborato e presentato alla Regione, per approvazione, un Piano che prevede la chiusura di tutte le cave in alta quota e l'apertura di attività estrattive in sottoterraneo.

L'«Ente» con il presente disegno di legge è titolato a dare le concessioni per conto della Regione. Inoltre lo stesso «Ente» ha in-

dividuato una zona tra Arni e Vagli in cui in sottoterraneo, a partire da un fronte di cava abbandonato, dopo poche decine di metri di scavo si raggiungono le migliori qualità di marmi, che, con andamento *sub* verticale, affiorano in superficie proprio in cresta (dove sono ubicate le cave attuali).

Per effetto di quanto proposto e del Piano per il Parco, i proprietari attuali dovranno abbandonare l'attività estrattiva in corso ed iniziare, sotto un regime di concessione mineraria, la coltivazione del marmo in sottoterraneo da gallerie innestate dalla galleria principale. Il consenso locale sarà cura dei sindaci di Stazzema e Vagli, che hanno partecipato a tutte le riunioni, e che vedono nella galleria principale da un lato una via di fuga-accesso dalla Garfagnana nel caso di eventi sismici o idrogeologici, dall'altro la possibilità di incrementare l'interesse turistico della zona migliorandone l'accessibilità.

Successivamente l'«Ente» dovrà procedere alla progettazione delle opere in sottoterraneo, tenendo conto che i lavori di estrazione inizieranno anche senza progetto approvato, come attività estrattive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) marmo bianco ordinario, marmo bianco venato, marmo nuvolato, marmo bardiglio, marmo statuario, marmo calacata, marmo arabescato, marmo bianco P, marmo fantastico Ami, marmo cipollino Ami, marmo rosa corallo, marmo fiorito paonazzo, marmo fiorito rosso e giallo, marmo brecciato rosso, marmo brecciato giallo».

2. Tutti i giacimenti dei minerali indicati al comma 1, che siano riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono inseriti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data della presente legge.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli attuali concessionari perpetui e gli aventi diritto ad ogni titolo, presentano domanda all'ente concedente che provvederà alla emanazione di un nuovo decreto di concessione temporanea, che, in sede di prima applicazione, non ha durata inferiore ad anni dieci. Gli attuali concessionari sono di diritto preferiti ad altri eventuali richiedenti, se in possesso, al momento della domanda, della richiesta capacità tecnica ed economica. La mancata presentazione nei termini della domanda equivale a rinuncia dichiarata e già accettata dall'amministrazione.

2. L'articolo 53 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è abrogato.

3. Fino alla revisione generale delle norme minerarie e all'emanazione di una legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marmo le norme contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e le altre norme statali vigenti per i minerali di prima categoria.

4. La regione Toscana può delegare all'Ente Parco delle Alpi Apuane le funzioni amministrative concernenti i minerali di cui all'articolo 1, comma 1.